

Documenti ed Informazioni su Statuti - 07/04/2022 08:43:33

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 3427748305_3689759

Ragione Sociale: SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.

Indirizzo: QUADRI 36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI

CCIAA: VI

NREA: 343890

Documento: STATUTO

STATUTO

SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI
VIA QUADRI SNC

Numero REA: VI - 343890

Codice fiscale: 03667040244

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" all'atto n. 8327 di raccolta.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1. Ai sensi dell'art. 2463 del codice civile è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Società Intercomunale Ambiente S.r.l.".
2. La denominazione può essere indicata anche con l'acronimo "S.I.A. S.r.l."
3. Possono essere soci esclusivamente enti locali, consorzi tra enti locali, società pubbliche.

Art. 2 - Sede sociale.

1. La società ha sede nel Comune di Grumolo delle Abbadesse.
2. Nell'ambito del territorio dei soci, l'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, depositi, magazzini, centri tecnici e di servizio) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.
3. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
4. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 3 - Oggetto sociale.

1. La società ha per oggetto:
 - la costruzione dell'ampliamento della discarica di Grumolo delle Abbadesse, la sua gestione ed ogni altra attività affine, correlata e connessa idonea alla funzionalità della stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4.7.2006 n. 233 e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'attività di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani viene prestata esclusivamente a favore dei Soci pubblici, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Art. 4 - Durata.

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera di Assemblea straordinaria e con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 5 - Capitale sociale.

1. Il capitale sociale, interamente pubblico, è fissato in Euro 10.994,00 (euro diecimilanovecentonovan-

taquattro virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore nominale di un euro o di multipli di un euro.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia indicata.

Art. 6 - Quote, prelazione e gradimento.

1. Le quote sono trasferibili esclusivamente a favore di enti locali, consorzi tra enti locali, società pubbliche.

È fatto salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota da essi posseduta.

2. L'offerta è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico il quale ne darà, entro 10 (dieci) giorni, regolare comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno a tutti gli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota offerta debbono darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ritorno al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, e ciò, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra, avendo nel frattempo esercitato i diritti di cui a seguito. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato il diritto in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ritorno, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno acquistare l'intera quota, o frazione di essa, offerta in vendita. Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato nel modo anzidetto i diritti di prelazione loro riservati, il socio offerente potrà cedere la propria quota, o parte di essa, a colui, od a coloro, le cui generalità

egli ha comunicato al momento dell'offerta.

4. Il valore della partecipazione offerta in vendita è determinata dall'organo amministrativo sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società delle sue prospettive reddituali e del valore di mercato.

5. Il terzo (non socio) deve essere di gradimento dell'Assemblea, la quale, in caso di negato gradimento da esprimere con decisione motivata e approvata a maggioranza (che può avvenire solo per atto scritto tramite raccomandata con avviso di ritorno) dovrà, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del diniego stesso, indicare altro (o altri) soggetto che acquisti alle medesime condizioni. Il gradimento si intende intervenuto se non è espressamente rifiutato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di comunicazione, inviata mediante lettera raccomandata come innanzi specificato.

6. E' espressamente convenuto che le suddette procedure non si applicano nel caso in cui la cessione avvenga a favore degli Enti/Società controllanti o partecipanti o degli Enti/Società controllate o partecipate del socio.

7. Non è possibile dare in garanzia, o comunque vincolare, le quote sociali senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

8. Il trasferimento di una quota, o di parte della medesima, ha effetto di fronte alla società, a seguito del deposito dell'atto di trasferimento nel Competente registro delle Imprese.

9. I versamenti relativi alle quote sociali saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che lo stesso reputerà convenienti nel rispetto dell'art. 2481 bis del codice civile.

10. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

Art. 7 - Aumenti di capitale.

1. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura.

2. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da ciascuno possedute.

3. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che riterrà op-

portuni nel rispetto dell'art. 2481 bis del codice civile.

4. Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. La proposta di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione deve essere illustrata dagli Amministratori con apposita relazione, da comunicare al Collegio Sindacale.

Art. 8 - Versamenti in conto capitale.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 - Recesso del socio.

1. Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso è tenuto ad inviare all'organo amministrativo, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, una dichiarazione scritta

3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, al valore da determinarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Il socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

L'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere iscritto nel Registro Imprese.

La quota di partecipazione del socio receduto accresce proporzionalmente quella degli altri.

5. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi come sopra previsti dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il predetto diritto. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca

la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

7. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (dieci).

Art. 10 - Determinazione del valore della partecipazione del recedente.

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo di legge, l'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione al valore delle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 11 - Esclusione del socio.

1. Con decisione da assumersi in assemblea, con le maggioranze di legge, può essere escluso per giusta causa il socio qualora:

- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente;
- perda il requisito di ente pubblico o soggetto a capitale pubblico.

2. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il

calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervenire all'assemblea.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti, comunicando, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio escluso, la deliberazione di esclusione; l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione suddetta.

3. Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, entro 180 giorni dall'efficacia dell'esclusione, al valore da determinarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

Art. 12 - Unico socio.

1. Qualora la società sia unipersonale i contratti tra il socio e la società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto oppure dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470.

3. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 13 - Controllo dei soci.

I soci hanno il potere di verifica e controllo sulle operazioni societarie che può essere esercitato a mezzo:

- controllo "ex ante": entro novembre di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico trasmette ai soci il Piano operativo annuale di sviluppo della società, comprensivo del Piano degli investimenti da realizzare. Il Piano operativo è costruito sulla base degli indirizzi ed obiettivi forniti dai soci che propongono eventuali variazioni ed emendamenti;

- controllo contestuale: entro agosto di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico trasmette ai soci una relazione

sull' andamento del primo semestrale di esercizio per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla stato di attuazione del Piano Operativo Annuale di sviluppo della società; tale relazione potrà essere illustrata ai soci che potranno richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;

- verifica e controllo "ex post" : entro i termini di legge, l'organo amministrativo presenta ai soci, per l'approvazione, il bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 14 - Organi sociali.

Sono organi della società:

- a) l'Organo Amministrativo;
- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- d) il Revisore Legale dei Conti, se nominato

Art. 15 - Organo Amministrativo.

1. La società è amministrata:

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri ivi compreso il Presidente;
- in via eccezionale da un Amministratore Unico il quale rivestirà anche il ruolo di legale rappresentante.

2. Allorché si verifichi la pluralità dei soci, la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione costituirà oggetto di un accordo tra i soci stessi.

3. Gli amministratori devono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa o gestionale, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

Possono assumere la carica di amministratori anche soggetti estranei alla compagine sociale.

4. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 16 - Durata della carica, revoca, cessazione.

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e, in assenza di specificazione, per tre esercizi sociali.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

4. In caso di nomina "fino a revoca o dimissioni", è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa, senza che il consigliere revocato possa vantare diritti per il risarcimento degli emolumenti mancanti al saldo del mandato e possa invocare il lucro cessan-

te o il danno emergente.

5. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, costituiti o meno in Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge e del presente. I soci possono tuttavia decidere di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

6. Qualora, però, per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati con decisione dei soci l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso gli altri amministratori devono urgentemente sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

7. La mancata presenza, senza giustificato motivo, di ciascun amministratore a tre sedute consecutive del Consiglio, costituirà giusta causa ai fini di un'eventuale revoca.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione.

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, al quale spetta la legale rappresentanza della società.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel resto della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

4. Le decisioni degli amministratori devono essere

trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al Presidente da oltre la metà dei suoi membri.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare ed inoltra l'ordine del giorno per conoscenza ai soci.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio di riferimento dei soci.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza

dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

9. Dovranno tuttavia essere assunte mediante deliberazione presa in adunanza collegiale con maggioranza del 60% (sessanta per cento) con arrotondamento all'unità superiore dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'organo volitivo;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni anche se non di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi volitivi ed esecutivi di società o enti al cui capitale la società partecipa;

d) la nomina di amministratori delegati, institori e procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, ivi compresa la determinazione delle relative condizioni.

Art. 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, che non siano attribuiti all'Amministratore Delegato.

2. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 20 - Rappresentanza.

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Amministratori delegati, se nominati.

2. Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore Unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della Società.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21 - Compensi agli amministratori.

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. I soci all'atto della nomina degli amministratori stabiliscono l'ammontare dei compensi loro spettanti, nell'ambito della vigente normativa, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato, qualora previsto dalle vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di nomina di Amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 22 - Organo di controllo

1. La società ha la facoltà di nominare: o il Collegio Sindacale; o un Revisore Legale dei Conti.
2. La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria in presenza delle condizioni previste dalle vigenti norme di legge, ed in particolare dall'art. 2477 c.c.

3. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è designato dai soci.

4. Per la nomina, la cessazione e la sostituzione dei sindaci valgono le norme di legge.

5. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio della revisione legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto investito dell'esercizio della revisione legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale. E' possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione.

7. In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del soggetto incaricato di esercitare la revisione legale dei conti si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23. - Revisore contabile

1. Per volontà dell'Assemblea dei soci il controllo contabile può essere affidato, su proposta motivata dell'organo di controllo, ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

2. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini un revisore per il controllo contabile, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3. Si applicano al revisore tutte le norme previste in materia di società per azioni.

Art. 24 - Decisioni dei soci.

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deli-

berazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 25 - Diritto di voto

1. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali sia prevista, da espressa disposizione normativa, la sospensione del diritto di voto.

3. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio si deve considerare un voto non espresso.

Art. 26 - Competenze.

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori, il Presidente e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del Revisore Legale dei Conti ;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo, e la durata delle nomine;
- e) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci connesse allo svolgimento delle attività sociali;
- f) le modifiche del presente statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione;
- i) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;
- j) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci;
- k) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una responsabilità illimitata;
- l) la trasformazione della Società.

Sono altresì riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni relative a:

- scelte di indirizzo strategico;

- indirizzi annuali e infrannuali e di sviluppo strategico societario;

- attività di monitoraggio e controllo della Società e del suo operato.

Art. 27 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

4. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

5. Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

6. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - Assemblea.

1. Le decisioni dei soci sono di regola adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammi-

nistrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di riferimento dei soci. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

3. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedita successivamente, ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ai rispettivi domicili.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 29 - Svolgimento dell'assemblea.

1. L'assemblea è presieduta, a seconda della composizione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui si dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accedere l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 30 - Deleghe.

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

3. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

4. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri

degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste come previsto dall'art. 2372 del c.c..

Art. 31 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 28 (ventotto) comma 3 (tre).

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 32 - Quorum costitutivi e deliberativi.

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno) del capitale costituito.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del quarto comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

3. Le decisioni di cui alle lettere f), g), h), j), l) del precedente art. 25 saranno deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60 % (sessanta per cento) del capitale sociale.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 33 - Bilancio.

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo

richiedano, il bilancio può essere approvato dall'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 34 - Ripartizione degli utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi di legge, vengono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione.

1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dai soci .

2. Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, i soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabiliscono:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

5. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 36 - Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà risolta dalla camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza mediante arbitrato rituale, con lodo secondo diritto, da 3 (tre) arbitri nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale stessa.

Art. 37 - Foro competente

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbi-

trato è competente esclusivamente il Foro del luogo o-
ve la società ha la propria sede legale.

Art. 38 - Rinvio alla legge.

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. Inoltre le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un socio unico, se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

F.TO VIANELLO DARIO

F.TO CASOLIN RUGGERO

F.TO DOMENICO PULEJO NOTAIO (L.S.)